

COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 34 DEL 15/05/2020	OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE - REVOCA
---------------------------------------	---

L'anno duemilaeventi, questo giorno quindici del mese di Maggio tenutasi ad iniziare alle ore 13,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza – RUSSO GIUSEPPE – nella qualità di SINDACO e sono rispettivamente presente ed assenti i Sigg.:

RUSSO GIUSEPPE	SINDACO	P
SCUOTTO ARTURO	ASSESSORE	P
SIRIGNANO RAFFAELE PASQUALE ANIELLO	ASSESSORE	P
NAPOLITANO NUNZIATA	ASSESSORE	P
CAVEZZA MARIA LUISA	ASSESSORE	P

presenti n.5 e assenti n. 0

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49

Del D.Lgs.267/2000;

Hanno espresso parere favorevole

Letta l'allegata proposta di deliberazione del Responsabile concernente l'oggetto

Ritenuto condividere la stessa;

Acquisiti i pareri ex art.49 Decreto Legislativo 267/2000;

All'unanimità di voti resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato per gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto;

Con separata votazione ed all'unanimità delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs.vo 267/2000

Letta l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Ritenuto condividere la stessa;

Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;

All'unanimità di voti resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione e per l'effetto:

1. di revocare il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile – cat. C, pubblicato all'albo pretorio in data 30 marzo 2020 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2020, in forma di avviso;
2. di portare a compimento la procedura di mobilità obbligatoria per la copertura dello stesso posto d'organico;
3. di riservarsi l'indizione di una nuova procedura concorsuale per la copertura del predetto posto d'organico nel caso in cui il procedimento di mobilità obbligatoria abbia esito negativo, stabilendo, i tale ipotesi, che tutti quelli che hanno presentato domanda di ammissione al concorso qui revocato saranno esonerati dal pagamento della tassa di concorso ove presentino domanda di ammissione conforme alle prescrizioni del nuovo bando di concorso;
4. di subordinare, in ogni caso, l'indizione di qualsiasi procedura di reclutamento all'adozione del nuovo regolamento per la disciplina delle procedure di accesso agli impieghi, attesa l'inadeguatezza di quello allo stato in vigore;
5. di demandare al competente responsabile ogni ulteriore adempimento di natura gestionale.

Con separata votazione ed all'unanimità delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. lgs.vo 267/2000



Comune di Roccarainola

Proposta di deliberazione

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore contabile – Revoca.

Con deliberazione della giunta comunale n. 70 del 12 dicembre 2019 è stato approvato il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 prevedendo, tra l'altro, la copertura di un posto di istruttore contabile – cat. C mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, previo esperimento delle procedure di legge in materia di mobilità obbligatoria.

In esecuzione del predetto deliberato è stato quindi emanato apposito bando di concorso recante, quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, la data del 26 aprile 2020, ossia il 30° giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale, n. 25 del 27 marzo 2020.

Il predetto termine è stato poi differito al 15 maggio 2020, con determinazione n. 63 del 23 aprile 2020, a firma dello stesso responsabile che ha sottoscritto il bando, ed è stato reso noto attraverso la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio e di apposito avviso pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Da un attento esame del bando di concorso di cui sopra e degli adempimenti ad esso connessi, è emersa una serie di irregolarità che ne giustificano l'annullamento in autotutela, per le ragioni di interesse pubblico di cui all'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia pure con riserva di ripetere l'intera procedura facendo salve le domande di ammissione nel frattempo pervenute, ove conformi alle prescrizioni che a tal fine saranno emanate.

Nel merito, in particolare, rilevasi che:

a) già nella premessa il bando si pone *contra legem* laddove prevede che "Le operazioni di pubblicazione del bando di concorso verranno svolte, per economia procedimentale, contemporaneamente ed unitamente all'esperimento obbligatorio delle procedure di mobilità di cui all'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001, avviato in data 29/01/2020, subordinando comunque l'assunzione a tempo indeterminato del vincitore all'esito negativo della procedura stessa di mobilità".

E infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "... l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni ... sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.". L'elenco in questione è tenuto, per gli enti locali, dall'apposito ufficio regionale.

Orbene, laddove la legge prevede che l'avvio della procedura concorsuale è subordinato alla "verificata impossibilità" di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco regionale, sancisce una *consecutio temporum* per effetto della quale la procedura concorsuale non può essere avviata fino a quando non si abbia contezza della impossibilità di ricollocare il personale cui la norma fa riferimento, di tal che solo all'esito negativo di tale verifica potranno avviarsi le procedure concorsuali. La procedura di mobilità, in altre parole, è propedeutica ma non alternativa rispetto a quella concorsuale, per cui quest'ultima non può aver luogo se non quando la prima sia definitivamente conclusa. Nel caso di specie, peraltro, la conclusione della procedura di mobilità – e, quindi, l'eventuale accertata



impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità - è un'ipotesi matematicamente esclusa, in quanto la sola comunicazione inviata al competente ufficio regionale in data 29 gennaio 2020 ed il relativo riscontro n. 128551 del 27 febbraio 2020, qui assunto a prot. n. 2014 del 3 marzo 2020, in nessun caso chiudono la procedura. L'ufficio regionale, infatti, non "colloca" il personale in disponibilità presso enti diversi da quelli di appartenenza ma si limita ad indicare, all'ente procedente, quali sono gli enti che hanno personale in esubero ed invita l'ente medesimo a rivolgersi ad essi, restando estraneo ad ogni ulteriore attività, anche selettiva, all'esito della quale la procedura potrà considerarsi chiusa.

Infatti il competente ufficio regionale, in conformità con l'iter appena descritto, con la citata nota ha invitato il Comune a prendere contatti con: il Consorzio Unico di Bacino di Napoli e Caserta in liquidazione, con il Consorzio per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - BACINO SA/1 e con il Consorzio Comuni Bacino SALERNO/2 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in liquidazione.

A tale invito, però, non ha fatto seguito alcuna attività, per cui i motivi di *"economia procedimentale"*, invocati a sostegno dell'avvio contemporaneo di procedure tra esse distinte ed a farsi, invece, in successione per espressa previsione di legge, non trova riscontro nella realtà dei fatti.

È di tutta evidenza, in particolare, che la nota regionale è pervenuta quasi un mese prima dell'emanazione del bando di concorso, e cioè con un margine di tempo più che sufficiente per concludere la procedura di mobilità, ma nessuna attività è stata svolta in tal senso. Dal canto suo il bando è stato poi emanato senza avere contezza della *"verificata impossibilità"* di ricollocare il personale in disponibilità.

Ma vi è di più. La *"per economia procedimentale"* chiamata a sostenere la decisione di avviare la procedura di concorso senza aver prima concluso quella di mobilità, è smentita dalla successiva precisazione *"subordinando comunque l'assunzione a tempo indeterminato del vincitore all'esito negativo della procedura stessa di mobilità"*, addirittura contemplando l'ipotesi che a concorso concluso la procedura di mobilità sia ancora in itinere.

Ad oggi, dunque, tutti quelli che nel frattempo hanno presentato domanda di ammissione al concorso in argomento ancora non sanno se la condizione preclusiva della procedibilità del concorso sia definita o meno. Ancora non sanno, in particolare, se la procedura di mobilità sia conclusa e altresì con esito negativo, così che, conclusasi la fase della mobilità, potrà passarsi alla fase del concorso.

Al di là della disattenzione di norme precettive, circostanza da sé sufficiente a motivare l'adozione di provvedimenti di autotutela, non meno rilevante è l'interesse pubblico gravemente compromesso allorché l'atto amministrativo presuppone che un soggetto debba assoggettarsi a determinati oneri, ivi compreso il pagamento di una tassa di concorso, senza alcuna garanzia in ordine alla concreta procedibilità. In tale ipotesi la pubblica amministrazione, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione, è chiamata a tutelare sia l'interesse pubblico diffuso, del quale è titolare l'intera collettività, sia l'interesse pubblico concreto, del quale sono titolari tutti i soggetti interessati da un determinato atto, i quali esigono, entrambi, la rimozione di un atto non conforme all'ordinamento;

b) al punto "Prove d'esame" il bando prevede che queste *"così come previsto dal Regolamento per l'accesso all'impiego, si articolano in una prova scritta ed una orale"*.

Invero il regolamento sulle procedure di accesso, qui richiamato, nulla prescrive sulla tipologia ed in numero delle prove d'esame né potrebbe disporre altrimenti rispetto ad una specifica norma di rango superiore.

Il regolamento medesimo, infatti, è un atto normativo di rango secondario il quale, stante l'espresso rinvio di cui all'art. 89 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve uniformarsi alle norme del regolamento approvato con il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Tale decreto, in quanto adottato ai sensi dell'art. 17 a legge 23 agosto 1998, n. 400, è un regolamento di

delegificazione che, in quanto tale, ha valore di legge. Esso, all'art. 7, comma 1, prevede, senza margini di deroga, che *"I concorsi per esame consistono: ... per i profili professionali della ... sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale"*.

Pertanto la previsione di un minor numero di prove rispetto alle prescrizioni di legge incide pesantemente sulla legittimità del bando, sia sotto il profilo formale, in quanto in contrasto con la relativa previsione di legge, sia sotto il profilo sostanziale, giacché l'interesse pubblico è meglio tutelato da una procedura che, attraverso l'esperimento di più prove, offre maggiore garanzia in termini di selettività dei candidati;

c) al punto "Ammissioni ed esclusioni" il bando prevede che *"Le domande contenenti omissioni di dichiarazioni o dichiarazioni inesatte, potranno essere sanate entro i termini stabiliti dalla commissione"*, incorrendo nella palese violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, oltre che dell'art. 11 del citato d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 107, comma 3, lettera b), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi sono infatti perentori e non lasciano spazio ad integrazioni o sanatorie. Lo stesso bando precisa, a tale proposito, che le domande devono essere prodotte con le modalità e nei termini ivi stabiliti *"a pena di esclusione"*.

Pertanto la previsione della possibilità di integrare le domande di ammissione incomplete o inesatte – e quindi solo a favore di chi le abbia presentate, appunto, in modo incompleto o inesatto – viola anche il principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, siccome non estende la stessa facoltà a favore di chi, pur avendo presentato una domanda completa ed esatta, volesse integrarla presentando, magari, ulteriori titoli valutabili. È di tutta evidenza, pur tuttavia, che la violazione del principio costituzionale di imparzialità sta non tanto nel fatto di non estendere a tutti la possibilità di integrare la domanda di ammissione quanto, viceversa, nel non averla esclusa per tutti.

La medesima previsione è, inoltre, in contrasto con l'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nella parte in cui attribuisce alla commissione di concorso un'attività che la stessa non è tenuta a svolgere, sottraendola, per converso, al soggetto che invece vi è tenuto per espressa previsione di legge. E infatti l'art. 107, comma 3, lettera b), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 pone in capo al soggetto titolare dei poteri di gestione, ancorché conferiti ai sensi dell'art. 109, comma 2, dello stesso decreto, *"la responsabilità delle procedure ... di concorso"*; tale responsabilità inizia con l'emanazione del bando e prosegue con l'ammissione od esclusione dal concorso delle domande pervenute.

Altresì contraddittoria ed illogica è la stessa previsione laddove presuppone che la commissione di concorso esamini le domande di ammissione dopo aver verificato l'esistenza o meno di situazioni di incompatibilità, con la conseguenza che alcuno dei commissari potrebbe trovarsi nelle dette condizioni di incompatibilità con l'obbligo di astenersi da ogni ulteriore operazione, anche con riferimento ad soggetto che risulti privo dei requisiti di ammissione anche dopo l'eventuale integrazione, così pregiudicando inutilmente il regolare svolgimento della procedura. È noto che i membri delle commissioni di concorso sono tenuti a verificare, prima di ogni attività, l'esistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e nei confronti dei candidati. Ebbene, se un commissario risulta incompatibile con riferimento ad candidato da escludere per incompletezza, nel frattempo dovrà dimettersi e farsi sostituire, quand'anche il candidato venga ugualmente escluso in quanto privo dei requisiti di accesso pur dopo aver integrato la domanda. La regola, invero, è tutt'altra, in quanto la commissione di concorso "riceve" l'elenco degli ammessi, rispetto ai quali andrà a verificare l'esistenza di condizioni di incompatibilità, senza avere alcuna competenza rispetto ad una fase del procedimento ormai conclusa, qual è quella dell'ammissione od esclusione dal concorso;

d) il bando, al punto "Prova di preselezione", prevede "L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova preselettiva qualora il numero dei candidati ammessi risulti superiore a 20", stabilendo, tuttavia, che tale prova si intenderà superata con l'ottenimento di un punteggio non inferiore a 21/30, e null'altro.

Siffatta previsione non è immune dai vizi tipici della contraddittorietà ed illogicità da cui deriva l'illegittimità dell'atto amministrativo.

Se, infatti, da un lato "L'amministrazione si riserva ..." mentre dall'altro è la commissione a stabilire, in via definitiva il numero degli ammessi (come sopra descritto), l'espletamento della procedura, già in mano alla commissione, dovrebbe tornare nelle mani dell'amministrazione - salvo a individuare l'organo competente - per l'indizione della procedura preselettiva.

E non solo. Se, in particolare, per l'ammissione alla prova successiva è sufficiente l'ottenimento di un punteggio non inferiore a 21/30, senza alcun limite numerico, potranno ben arrivare alla prova successiva tutti quelli che avranno partecipato alla prova preselettiva, ove ottengano il predetto punteggio, per cui non se ne vede la logica;

e) al bando non è allegato lo schema di domanda previsto dall'art. 4, comma 3, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. La norma in esame stabilisce, infatti, che "La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire" e davanti a tale prescrizione, siccome precettiva, è destinata ad infrangersi la norma regolamentare, di cui all'art. 8, comma 2, secondo la quale la domanda di ammissione al concorso deve essere redatta "secondo lo schema che può essere allegato al bando", quasi a conferire in tal senso una facoltà anziché un obbligo;

f) il differimento del termine per la presentazione delle domande di ammissione, da quello iniziale del 26 aprile 2020 a quello del 15 maggio 2020, non è stato reso pubblico con le prescritte modalità, inducendo in errore quelli che presentino domanda di ammissione una volta scaduto il termine ufficiale, e valido, del 26 aprile 2020 e prima del termine meno noto, e comunque invalido, del 15 maggio 2020.

Per consolidata giurisprudenza, l'obbligo di pubblicazione dei bandi dei concorsi pubblici nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sia pure in forma di avviso, così come stabilito dall'art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994, costituisce una regola generale attuativa dell'art. 51, primo comma, e dell'art. 97, comma terzo, della Costituzione (Consiglio di Stato, n. 2801/2015 e n. 227/2016; Tar Campania, n. 4074/2009 n. 3433/2017).

La stessa prescrizione vale per i casi di annullamento, revoca o differimento dei termini, con l'ulteriore conseguenza che la relativa disattenzione integra gli estremi del danno erariale nel caso di annullamento della procedura in sede giurisdizionale (Corte dei Conti Lombardia, n. 102/2017), salvo ad esperire rimedi attraverso i quali siano tutelati sia gli interessi pubblici che quelli dei terzi.


Nel caso di specie, dunque, la *lex specialis*, qual è il bando di concorso, è diventata espressione di una mera discrezionalità non conforme ai principi di buon andamento cui deve ispirarsi, in ogni sua fase, l'azione amministrativa e altresì afflitta da tutti i vizi sopra descritti, tali da imporne l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per tutto quanto su esposto, tenuto anche conto del mutato assetto organizzativo per quanto attiene alle competenze gestionali, si propone:

1. di revocare il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile – cat. C, pubblicato all'albo pretorio in data 30 marzo 2020 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2020, in forma di avviso;
2. di portare a compimento la procedura di mobilità obbligatoria per la copertura dello stesso posto d'organico;

3. di riservarsi l'indizione di una nuova procedura concorsuale per la copertura del predetto posto d'organico nel caso in cui il procedimento di mobilità obbligatoria abbia esito negativo, stabilendo, in tale ipotesi, che tutti quelli che hanno presentato domanda di ammissione al concorso qui revocato saranno esonerati dal pagamento della tassa di concorso ove presentino domanda di ammissione conforme alle prescrizioni del nuovo bando di concorso;
4. di subordinare, in ogni caso, l'indizione di qualsiasi procedura di reclutamento all'adozione del nuovo regolamento per la disciplina delle procedure di accesso agli impieghi, attesa l'inadeguatezza di quello allo stato in vigore;
5. di demandare al competente responsabile ogni ulteriore adempimento di natura gestionale.

La segretaria generale
dr.ssa Francesca BALLENTA





Sulla presente proposta, ai sensi dell'art.49 D.lgs n.
267/2000:

Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la
Regolarita' Tecnica esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data:

Il Responsabile del Servizio Personale
Seg. Generale Dott.ssa E. Balletta





COMUNE DI ROCCARAINOLA

Provincia di
Napoli

La Giunta approva:

***Firme apposte sulla delibera originale**

Presenti*/ Assenti	Componenti
--------------------	------------

P	RUSSO GIUSEPPE	SINDACO
---	----------------	---------

P	SCUOTTO ARTURO	ASSESSORE
---	----------------	-----------

P	SIRIGNANO RAFFAELE PASQUALE ANIELLO	ASSESSORE
---	-------------------------------------	-----------

P	NAPOLITANO NUNZIATA	ASSESSORE
---	---------------------	-----------

P	CAVEZZA MARIA LUISA	ASSESSORE
---	---------------------	-----------

IL SINDACO
F.to Russo Giuseppe



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa BALLETTA Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'albo pretorio on-line di questo Comune (art. 32, c. 1, del L. n. 69/2009)

è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale li

18/05/2020



IL RESPONSABILE
F.to CASOLLA GIUSEPPINA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

o è stata affissa per estratto all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 18/05/2020 al 21/6/2020.....

o è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza comunale li

18/05/2020



IL RESPONSABILE
F.to CASOLLA GIUSEPPINA

Copia conforme all'originale per uso Amministrativo

IL RESPONSABILE

